

Aula 18'



25569.08

REPUBBLICA ITALIANA 22 OTT. 2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

22 OTT. 2008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pietro CUOCO

- Presidente -

R.G.N. 16307/05

Dott. Aldo DE MATTEIS

- Rel. Consigliere -

Cron. 25569

Dott. Filippo CURCURUTO

- Consigliere -

Rep.

Dott. Antonio IANNIELLO

- Consigliere -

Ud.19/06/08

Dott. Vittorio NOBILE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

elettivamente domiciliata in ROMA

VIA DEI CIUFFOLOTTI 10, presso lo studio dell'avvocato

BALDASSARRE VITA MARIA PIA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2548/04 della Corte d'Appello

2008

di BARI, depositata il 30/12/04 R.G.N. 1693/03;

2365

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio

dal Sig.

per diritti € 4,55

il 23/10/08

IL CANCELLIERE





udienza del 19/06/08 dal Consigliere Dott. Aldo DE

MATTEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

CANCELLIERE C1  
Giovanni Cantelmo

### Svolgimento del processo

Il giudice del lavoro di Bari ha respinto la domanda di indennità di accompagnamento proposta dalla signora nei confronti del Ministero dell'interno, per difetto di legittimazione passiva, e nei confronti dell'Inps per infondatezza nel merito. Ha rilevato che il c.t.u. aveva fatto un riferimento generico alle gravi condizioni cliniche della , ma non aveva accertato alcun elemento idoneo ad evidenziare una totale e continua impossibilità di deambulare o di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita, anche durante il periodo di trattamento chemioterapico.

La ha proposto appello sostenendo che la indennità richiesta doveva esserle riconosciuta quanto meno per il periodo marzo-giugno 2000 in cui ella, affetta da carcinoma del rinofaringe con metastasi latero cervicali, è stata sottoposta a trattamento chemioterapico.

La Corte d' Appello di Bari, con sentenza 16/30 dicembre 2004 n. 1693, ha rigettato l'appello, ritenendo corretta la valutazione del primo giudice. Ha rilevato che il c.t.u. ha rilevato un notevole miglioramento dopo il trattamento chemioterapico, si che residuava uno stato invalidante del 70%, a fronte di un'originaria valutazione in sede amministrativa del 100%; ha ritenuto che la conclusione del c.t.u. (secondo cui nel periodo di trattamento

AM

chemioterapico succeduto al primo ricovero ospedaliero poteva essere riconosciuta la indennità di accompagnamento) fosse immotivata.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la  
, con due motivi.

L'Inps è rimasto intimato.

#### Motivi della decisione

La ricorrente deduce, con due motivi, violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 legge 21 novembre 1988 n. 508, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia.

In punto di diritto, invoca il precedente di questa Corte 19 novembre 1999 n. 1705 che, nella interpretazione della ricorrente, riconoscerebbe il diritto all'indennità di accompagnamento a coloro che subiscono trattamento di chemioterapia, anche in regime di day-hospital, almeno per tutta la durata della cura.

In punto di fatto contesta le valutazioni della sentenza impugnata.

Il primo motivo non è fondato.

La sentenza invocata è così massimata: "L'art. 1 della legge n. 289 del 1990, nel prevedere il diritto all'indennità mensile di frequenza nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri

ospedalieri, presuppone l'esistenza di uno stato di malattia di durata circoscritta nel tempo, che non è incompatibile con l'ulteriore requisito, coesistente ma non esclusivo, della "persistenza" delle difficoltà a compiere i compiti e le funzioni proprie dell'età. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito la quale aveva escluso integrare il requisito delle "persistenti" difficoltà previste dalla norma la situazione del minore che aveva seguito terapia chemioterapica con ricovero giornaliero per un periodo di tempo limitato)".

Come si vede, la sentenza, oltre a riguardare una fattispecie diversa dalla indennità di accompagnamento, non contrasta con il consolidato insegnamento di questa Corte, conforme al tenore testuale dell'articolo 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 e legge 21 novembre 1988 n. 508, secondo cui la indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua (ex plurimis Cass. 20 giugno 2006 n. 14127).

Questa Corte ha ammesso che la indennità di accompagnamento possa spettare anche in caso di ricovero in ospedale pubblico, nonostante la previsione contraria dell'articolo

1, comma 3, legge 11 febbraio 1980, n. 18, ma sempre che la parte interessata dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cass. 2 febbraio 2007 n. 2770).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il problema del trattamento chemioterapico non può essere risolto in astratto, con l'affermazione che esso comporti sempre e di per sé, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento, ma costituisce una situazione di fatto, sicché si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dall'articolo 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Nel caso di specie, e con ciò si passa al secondo motivo, relativo al vizio di motivazione, il giudice di merito, con accertamento di fatto a lui demandato, ha accertato l'insussistenza di tali requisiti.

Nel far ciò, ha disatteso il giudizio peritale, espresso in termini possibilistici. Aveva pertanto l'obbligo di motivare il proprio dissenso, che ha espresso nei seguenti termini: "il c.t.u. non ha accertato alcun preciso e concreto elemento idoneo ad evidenziare una totale e continua impossibilità di deambulare o di attendere

autonomamente agli atti quotidiani della vita anche durante il periodo di trattamento chemioterapico, al di fuori di un sin troppo generico riferimento alle gravi condizioni cliniche della i ".

La ricorrente contesta tale valutazione, facendo presente che durante i cicli di terapia (tre cicli di cinque giorni ciascuno in regime di ospedalizzazione, e successivamente quattro cicli di cinque giorni ciascuno di trattamento radioterapico in regime di day hospital) oltre a necessitare del continuo accompagnamento dei figli, a turno, attesa la difficoltà nella deambulazione, era completamente incapace di attendere ai propri quotidiani bisogni (lavarsi, vestirsi, mangiare, curare la propria persona) né era in grado di camminare se non sorretta da altri, e ciò proprio a causa dell'aggressività della terapia che causava alla stessa forti dolori ed un'assoluta e perdurante debolezza. Inoltre, per tutta la durata della terapia, la signora , che pure era sempre assistita dal marito e dai figli, fu costretta a trasferirsi a casa della figlia maggiore, , la quale provvedeva completamente alla madre, prestandole assistenza e soccorso in tutte le attività quotidiane.

Tali circostanze erano state già dedotte nell'atto di appello.

La consulenza tecnica, che può essere esaminata direttamente da questa Corte perché ad essa rinvia la sentenza impugnata e ne integra la motivazione, dopo aver descritto la anamnesi della , ha elencato diffusamente i presupposti in generale della indennità di accompagnamento ed ha elencato analiticamente i comportamenti che integrano gli atti quotidiani della vita e l'assistenza continua. Ha quindi aggiunto che la chemioterapia ad alte dosi cui è stata sottoposta la è pesantemente invalidante e che pertanto le può essere attribuita la indennità di accompagnamento dal marzo al giugno 2000, e cioè fino a 40 giorni dopo la fine del trattamento chemioterapico.

Come si vede, il c.t.u. ha affermato un effetto pesantemente invalidante, ma non nei termini dell'articolo 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18, e la sua valutazione circa il diritto all'indennità di accompagnamento è espressa in termini meramente possibilistici.

La diversa valutazione della sentenza impugnata non è pertanto illogica.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 d.a.c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del d.l n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in Legge 24 novembre 2003, n.

326, nella specie inapplicabile "ratione temporis"; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge) (Cass. 1 marzo 2004 n. 4165; Cass. 30 3 2004 n. 6324; Cass. 12 dicembre 2005 n. 27323, nello stesso senso, in motivazione, S.U. 24 febbraio 2005 n. 3814).

p.q.m.

rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 19 giugno 2008.

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

*Aldo De Nanni*  
28 gennaio 2008  
*Giovanni Cantelmo*

**IL CANCELLIERE**

Depositato in Cancelleria

22 OTT 2008

oggi,

**IL CANCELLIERE**

Ass\via-trattamento ch...  
**IL CANCELLIERE**

RG 16307/2005 **Giovanni Cantelmo**

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11.8.73 N. 533